

Codice di procedura civile

LIBRO TERZO

DEL PROCESSO DI ESECUZIONE

TITOLO I

Del titolo esecutivo e del precetto

474. Titolo esecutivo.

L'esecuzione forzata [c.c. 2910] non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo [c.p.c. 476, 480, 518, 617] per un diritto certo, liquido ed esigibile.

Sono titoli esecutivi:

1) le sentenze [c.p.c. 132, 277, 324, 797, 825], i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva [c.p.c. 179, 185, 199, 263, 322, 391, 412, 412-quater, 431, 456, 502, 586, 611, 642, 647, 653, 664, 665, 708, 711, 796, 797, 800, 801, 804, 814, 825] [disp. att. c.p.c. 24, 38, 107, 189]⁽¹⁾;

2) le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, le cambiali⁽²⁾, nonché gli altri titoli di credito [c.c. 1992] ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia [c.c. 1684, 1790, 1791; c.n. 457, 956]⁽³⁾;

3) gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli [c.c. 2699].

L'esecuzione forzata per consegna o rilascio non può aver luogo che in virtù dei titoli esecutivi di cui ai numeri 1) e 3) del secondo comma. Il precetto deve contenere trascrizione integrale, ai sensi dell'articolo 480, secondo comma, delle scritture private autenticate di cui al numero 2) del secondo comma⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ Vedi la *L. 21 giugno 1971, n. 804*, di ratifica ed esecuzione della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e del protocollo, firmati a Bruxelles il 27 settembre 1968; nonché la *L. 29 novembre 1980, n. 967*, di ratifica ed esecuzione della convenzione relativa all'adesione della Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord alla convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, nonché al protocollo relativo alla sua interpretazione da parte della Corte di giustizia, firmata a Lussemburgo il 9 ottobre 1978.

⁽²⁾ Vedi gli artt. 63 e 104, L. camb. (*R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669*) e gli artt. 55 e 118, L. ass. (*R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736*).

⁽³⁾ Vedi, anche, il *D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602*, sull'esecutività dei ruoli di imposta.

⁽⁴⁾ Articolo così sostituito dall'*art. 2, comma 3, lett. e*, *D.L. 14 marzo 2005, n. 35*, convertito in legge, con modificazioni, con *L. 14 maggio 2005, n. 80*, come modificato dall'*art. 1, L. 28 dicembre 2005, n. 263*, a decorrere dal 1° marzo 2006, ai sensi di quanto previsto dal comma 3-quater del suddetto articolo 2, come sostituito dall'*art. 8, D.L. 30 giugno 2005, n. 115*, convertito in legge, con modificazioni, con *L. 17 agosto 2005, n. 168* e dal comma 6 dell'*art. 1 della citata legge n. 263 del 2005* e modificato dall'*art. 39-quater, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273*, convertito in legge, con modificazioni, con *L. 23 febbraio 2006, n. 51*.

Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal citato *decreto-legge n. 35 del 2005* era il seguente: «L'esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile. Sono titoli esecutivi: 1) le sentenze e i provvedimenti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva; 2) le cambiali, nonché gli altri titoli di credito e gli atti ai quali la legge attribuisce espressamente la

stessa

efficacia;

3) gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli, relativamente alle obbligazioni di somme di danaro in essi contenute.».

475. Spedizione in forma esecutiva.

Le sentenze e gli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria e gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale ⁽¹⁾, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, debbono essere muniti della formula esecutiva [c.c. 1237; c.p.c. 654, 663], salvo che la legge disponga altrimenti.

La spedizione del titolo in forma esecutiva può farsi soltanto alla parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l'obbligazione, o ai suoi successori [c.p.c. 477], con indicazione in calce della persona alla quale è spedita [c.p.c. 476].

La spedizione in forma esecutiva consiste nell'intestazione «Repubblica italiana - In nome della legge» ⁽²⁾ e nell'apposizione da parte del cancelliere o notaio o altro pubblico ufficiale, sull'originale o sulla copia, della seguente formula:

«Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti».

⁽¹⁾ Vedi l'art. 16, R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

⁽²⁾ Intestazione così modificata dall'art. 6, D.Lgs.P. 19 giugno 1946, n. 1.

476. Altre copie in forma esecutiva.

Non può spediti senza giusto motivo più di una copia in forma esecutiva alla stessa parte.

Le ulteriori copie sono chieste dalla parte interessata, in caso di provvedimento con ricorso al capo dell'ufficio che l'ha pronunciato, e negli altri casi al presidente del tribunale nella cui circoscrizione l'atto fu formato ⁽¹⁾.

Sull'istanza si provvede con decreto [c.p.c. 135].

Il cancelliere, il notaio o altro pubblico ufficiale che contravviene alle disposizioni del presente articolo è condannato a una pena pecuniaria da euro 1.000 a 5.000 ⁽²⁾, con decreto del capo dell'ufficio o del presidente del tribunale competente a norma del secondo comma.

⁽¹⁾ Vedi, anche, l'art. 3, secondo comma, R.D.L. 15 novembre 1925, n. 2071, sulla ricostruzione degli atti e documenti distrutti in occasione di terremoti, inondazioni, altre pubbliche calamità o tumulti popolari.

⁽²⁾ La pena pecuniaria, già elevata a lire 4.000 dall'art. 3, D.Lgs. 9 aprile 1948, n. 438, e, comunque, non inferiore nel massimo a lire 10.000 ai sensi dell'art. 114, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale, è stata così rideterminata dall'art. 2, comma 3, lett. e), D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge, con modificazioni, con L. 14 maggio 2005, n. 80, a decorrere dal 1° marzo 2006, ai sensi di quanto previsto dal comma 3-sexies del suddetto articolo 2 - aggiunto dal comma 6 dell'art. 1, L. 28 dicembre 2005, n. 263 e modificato dall'art. 39-quater, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito in legge, con modificazioni, con L. 23 febbraio 2006, n. 51 - che così dispone: «3-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter, lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006.».

477. Efficacia del titolo esecutivo contro gli eredi.

Il titolo esecutivo contro il defunto ha efficacia contro gli eredi, ma si può loro notificare il precetto soltanto dopo dieci giorni dalla notificazione del titolo.

Entro un anno dalla morte, la notificazione può farsi agli eredi collettivamente e impersonalmente, nell'ultimo domicilio del defunto [\[c.p.c. 286, 328\]](#).

478. Prestazione della cauzione.

Se l'efficacia del titolo esecutivo è subordinata a cauzione, non si può iniziare l'esecuzione forzata finché quella non sia stata prestata. Della prestazione si fa constare con annotazione in calce o in margine al titolo spedito in forma esecutiva [\[c.p.c. 475\]](#), o con atto separato che deve essere unito al titolo [\[disp. att. c.p.c. 86\]](#).

479. Notificazione del titolo esecutivo e del precetto.

Se la legge non dispone altrimenti [\[c.p.c. 677\]](#), l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo in forma esecutiva [\[c.p.c. 475\]](#) e del precetto [\[c.c. 2943; c.p.c. 480, 481, 482, 502, 615, 617\]](#).

La notificazione del titolo esecutivo deve essere fatta alla parte personalmente a norma degli [articoli 137](#) e seguenti ⁽¹⁾.

Il precetto può essere redatto di seguito al titolo esecutivo ed essere notificato insieme con questo, purché la notificazione sia fatta alla parte personalmente.

⁽¹⁾ Comma così modificato dall'[art. 2, comma 3, lett. e\)](#), [D.L. 14 marzo 2005, n. 35](#), convertito in legge, con modificazioni, con [L. 14 maggio 2005, n. 80](#), a decorrere dal 1° marzo 2006, ai sensi di quanto previsto dal comma 3-sexies del suddetto articolo 2 - aggiunto dal comma 6 dell'[art. 1, L. 28 dicembre 2005, n. 263](#) e modificato dall'[art. 39-quater, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273](#), convertito in legge, con modificazioni, con [L. 23 febbraio 2006, n. 51](#) - che così dispone: «3-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter, lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006.».
Il testo del presente comma in vigore prima della modifica disposta dal citato [decreto-legge n. 35 del 2005](#) era il seguente: «La notificazione del titolo esecutivo deve essere fatta alla parte personalmente a norma degli [articoli 137](#) e seguenti; ma, se esso è costituito da una sentenza, la notificazione, entro l'anno dalla pubblicazione, può essere fatta a norma [dell'articolo 170](#).».

480. Forma del precetto.

Il precetto [\[c.p.c. 125, 477, 479, 543, n. 1, 557, 606, 608\]](#) consiste nell'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo [\[c.p.c. 474\]](#) entro un termine non minore di dieci giorni, salva l'autorizzazione di cui [all'articolo 482](#), con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà a esecuzione forzata.

Il precetto deve contenere a pena di nullità [\[c.p.c. 156, 617\]](#) l'indicazione delle parti, della data di notificazione del titolo esecutivo [\[c.p.c. 479, 654\]](#), se questa è fatta separatamente, o la trascrizione integrale del titolo stesso, quando è richiesta dalla legge [\[c.p.c. 603\]](#) ⁽¹⁾. In quest'ultimo caso l'ufficiale giudiziario, prima della relazione di notificazione [\[c.p.c. 148\]](#), deve certificare di aver riscontrato che la trascrizione corrisponde esattamente al titolo originale.

Il precetto deve inoltre contenere la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio [\[c.c. 47; c.p.c. 489\]](#) della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione [\[c.p.c. 16, 26\]](#). In mancanza le opposizioni al precetto [\[c.p.c. 615\]](#) si propongono davanti al giudice del luogo in cui è stato notificato, e le notificazioni alla parte istante si fanno presso la cancelleria del giudice stesso ⁽²⁾.

